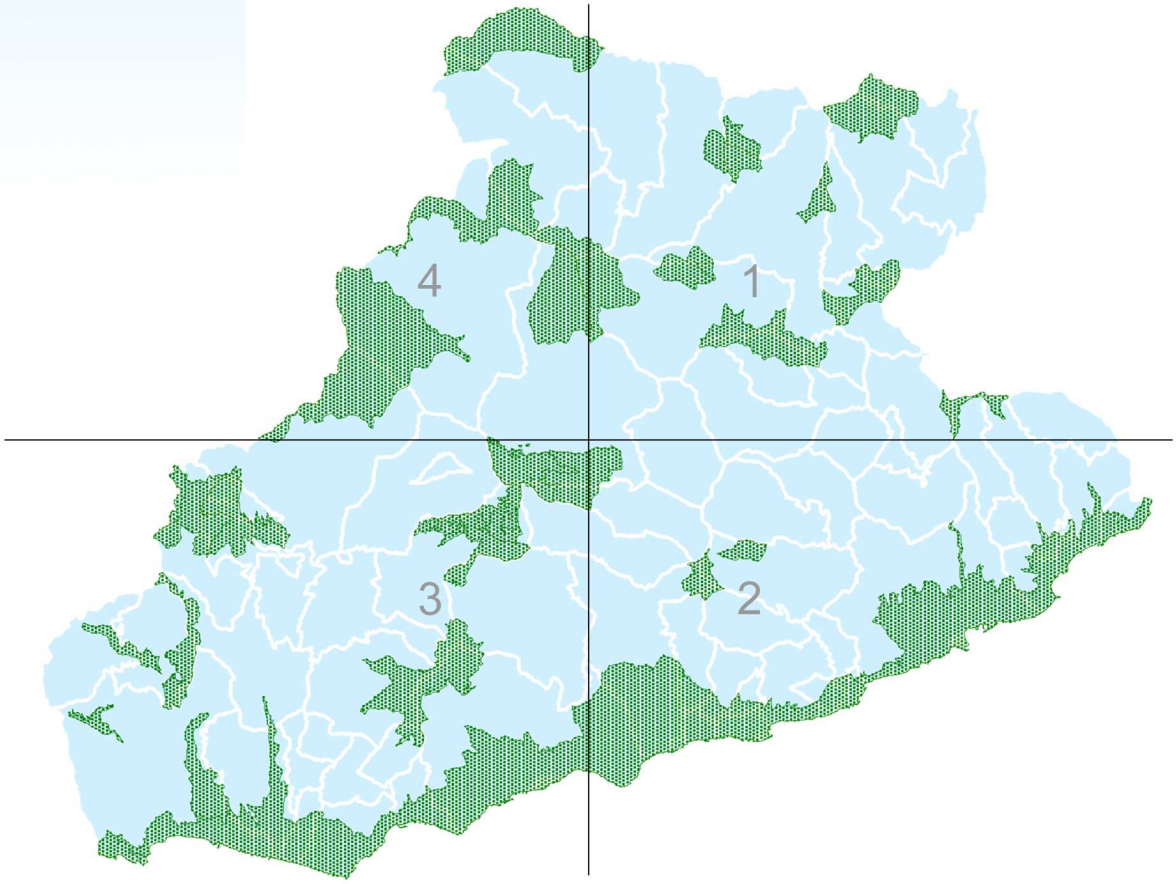
PROVINCIA DI IMPERIA

Settore Vigilanza sul Territorio – Parchi e PTC

Ufficio Caccia e Pesca

3° PIANO FAUNISTICO VENATORIO

SINTESI NON TECNICA



Proposta luglio 2014

Redazione piano: tecnico faunistico Giuseppe Audino *Elaborazione cartografica: architetto Massimo Dente*

INDICE

PIANIFICAZIONE FAUNSITICO VENATORIA DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

PREMESSA pag. 1

IL PIANO FAUNISTICO- VENATORIO PROVINCIALE pag. 1

OBIETTIVI PRINCIPALI pag. 1

CRITERI PER LA PIANIFICAZIONE FAUNISTICO VENATORIA pag. 3

NORMATIVA INTERNAZIONALE – NAZIONALE - REGIONALE PER LA STESURA DEL PFV pag. 4

NORMATIVA NAZIONALE pag. 5

NORMATIVA REGIONALE pag. 6

PROCEDURA DI APPROVAZIONE pag. 7

LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA–PROCEDURA NEI CONFRONTI DEL PFVP pag. 8

INDIVIDUAZIONE SOGGETTI ISTITUZIONALI COMPETENTI pag. 8

ENTI DIRETTAMENTE COMPETENTI pag. 9

ENTI TERRITORIALMENTE INTERESSATI pag. 10

ENTI E/O ASSOCIAZIONI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE pag. 11

ITER PROCEDURALE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PFVP pag. 12

COERENZA CON LA NORMATIVA AMBIENTALE pag. 12

PROPOSTE PER LA PIANIFICAZIONE DEL PFV pag. 13

RIPARTIZIONE DEL TASP PROVINCIALE TRA ATC E CA pag. 13

TERRITORI PROTETTI AI SENSI DELLA LEGGE 157/92 pag. 14

CENTRI PUBBLICI E PRIVATI DI RIPRODUZIONE DELLA FAUNA SELVATICA pag. 14

ZONE DI ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO CANI E PER LE PROVE CINOFILE pag. 14

APPOSTAMENTI FISSI pag. 15

AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE E AGRO TURISTICO VENATORIE. pag. 15

AREE BOSCATE PERCORSE DAL FUOCO pag. 15

TUTELA DELLE PARETI ROCCIOSE pag. 15

SUPERFICI DI TUTELA DEI VALICHI MONTANI pag. 15

LA PIANIFICAZIONE FAUNISTICO VENATORIA IN RELAZIONE AL SISTEMA DI AREE NATURA 2000 E AL PARCO NATURALE REGIONALE DELLE ALPI LIGURI pag. 15

AREE PROTETTE REGIONALI pag. 16

AREE PROTETTE DELLA RETE NATURA 2000 pag. 16

AREE DELLA RETE NATURA 2000 IN PROVINCIA DI IMPERIA pag. 17

SITI DI INTERESSE COMUNITARI - SIC pag. 18

ZONE DI PROTEZIONE SPECIALI – ZPS pag. 20

VALUTAZIONE DI INCIDENZA pag. 20

IL PIANO FAUNISTICO VENATORIO PROVINCIALE E I SUOI POSSIBILI IMPATTI AMBIENTALI pag. 22

VALUTAZIONE DELLA PRESSIONE VENATORIA pag. 25

INDIRIZZI GESTIONALI PER LE SPECIE DI FAUNA SELVATICA DI INTERESSE VENATORIO pag. 26

IL CAMOSCIO (RUPICAPRA RUPICAPRA) pag. 26
CAPRIOLO (CAPREOLUS CAPREOLUS) pag. 28
CINGHIALE (SUS SCROFA) pag. 29
IL GALLO FORCELLO O FAGIANO DI MONTE (TETRAO TETRIX - L.) pag. 30
RIPARTIZIONE TERRITORIALE PROPOSTA PER IL PFV DELLA PROVINCIA DI IMPERIA pag. 32

PIANIFICAZIONE FAUNISTICO VENATORIA DELLA PROVINCIA DI IMPERIA
PREMESSA

La legge 157/92 all' art 10 detta precise disposizioni in merito alla pianificazione territoriale in relazione alla gestione faunistico venatoria :

" Tutto il territorio agro silvo pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico venatoria finalizzata , per quanto riguarda le specie carnivore,alla conservazione delle effettive capacità riproduttive al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio."

Il dettato della Legge è stato recepito in toto dalla L.R. 29/94 che ha precisato ulteriormente la destinazione differenziata del territorio al Titolo II art.3 :

Comma 2 . " Il territorio agro - silvo - pastorale della Regione e' destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione e produzione della fauna selvatica comprendendo nella quota tutte le aree ove sia comunque vietata l' attivita' venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.

Comma 3 : Il territorio di cui al comma 2 comprende anche le oasi di protezione le zone di ripopolamento e cattura e i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ai fini della ricostituzione delle popolazioni autoctone.

IL PIANO FAUNISTICO- VENATORIO PROVINCIALE

La legge n° 157 dell' 11 febbraio 1992 " Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" detta precise norme di attuazione per l'esecuzione dei piani faunistici.

Il Piano Faunistico Venatorio Provinciale rappresenta lo strumento con il quale la Provincia esercita la propria facoltà di disciplinare in materia di pianificazione e programmazione faunistico- venatoria del territorio. Il Piano Faunistico Venatorio Provinciale costituisce il documento fondamentale di programmazione mediante il quale la pubblica amministrazione precisa gli indirizzi, individua gli obbiettivi e programma le linee guida gestionali per gli interventi di tutela e potenziamento della fauna selvatica e per la pianificazione dell' esercizio venatorio.

OBIETTIVI PRINCIPALI

In relazione a quanto prescritto a norma di legge si possono individuare i seguenti punti qualificanti del Piano Faunistico Provinciale :

- Tutela della fauna mediante creazione di istituti di protezione (Oasi, ZRC,Valichi Montani, fasce di

rispetto);

- Disciplina dell'esercizio venatorio attraverso istituti gestionali : ATC-CA-AFV-AATV-ZAC
- Armonizzazione con Aree Protette Regionali e Aree Natura 2000
- Salvaguardia attività agricole da danni causati da fauna selvatica
- Individuazione criteri di prevenzione e tutela di danni a colture agricole
- Programmazione di interventi di miglioramento ambientale
- Valutazione di incidenza su ecosistemi inseriti in aree Natura 2000 e individuazione di interventi di mitigazione

Il piano faunistico della provincia di Imperia esamina i seguenti oggetti:

- inquadramento territoriale
- individuazione dei comprensori faunistici omogenei , ATC e CA
- individuazione degli istituti territoriali di protezione
- individuazione degli istituti territoriali di gestione venatoria
- criteri per la valutazione del risarcimento danni da fauna selvatica
- criteri per la concessione degli incentivi relativi all' esecuzione di miglioramenti
- ambientali
- valutazione della pressione venatoria
- indicazioni per la gestione di specie di fauna selvatica di interesse venatorio :
  - Camoscio (Rupicapra rupicapra)
  - Cinghiale (Sus scrofa)
  - Capriolo (Capreolus capreolus)
  - Lepre comune (Lepus europaeus)
  - Fagiano di monte (Tetrao tetrix)
  - Pernice rossa (Alectoris rufa)
  - Starna (Perdix perdix)
  - Fagiano (Phasianus colchicus)
  - Turdidi (genere turdus)
  - Beccaccia (Scolopax rusticola)
  - Colombaccio (Columba palumbus)
- considerazione su specie faunistiche protette:
  - Lupo (Canis lupus)
  - Coturnice (Alectoris graeca)
  - Lepre variabile (Lepus timidus)

CRITERI PER LA PIANIFICAZIONE FAUNISTICO VENATORIA

La legge n° 157 dell' 11 febbraio 1992 " Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" detta precise norme di attuazione per l'esecuzione dei piani faunistici.
In particolare per quanto riguarda i piani provinciali è prevista un'ulteriore individuazione di comprensori omogenei a livello sub-provinciale ispirati a criteri di omogeneità faunistico -ambientale.
In questo contesto potranno essere individuati i vari istituti gestionali, con superfici territoriali percentualmente definite dalla stessa legge.
I momenti che hanno caratterizzato la redazione del presente lavoro sono stati nell'ordine i seguenti.

- individuazione della Zona Faunistica delle Alpi
- delimitazione degli Ambiti territoriali di Caccia
- determinazione del Territorio Agro Silvo Pastorale -TASP- sia del Comprensorio Alpino, sia dell' ATC.
- delimitazione delle aree protette a vario titolo (Oasi di protezione, Foreste demaniali, Zone di ripopolamento e cattura) art 10 comma 8
- delimitazione delle zone previste per la produzione di fauna selvatica: Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, Zone per addestramento cani e per gare cinofile,art.10 comma 8.
- definizione dei criteri per la costituzione di Aziende Faunistico Venatorie o Agro Turistico venatorie
- definizione degli indirizzi gestionali per le varie specie di fauna selvatica di interesse venatorio.

NORMATIVA INTERNAZIONALE – NAZIONALE - REGIONALE PER LA STESURA DEL PFV

Normativa internazionale	Direttiva 2009/147/CE	*Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici (sostituisce la precedente Direttiva 79/409/CEE del Consiglio).*
	Direttiva 79/409/CEE	*Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici.*
	Direttiva 92/43/CEE	*Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica.*
	D.C. 19 Luglio 2006, n. 613	*Decisione della Commissione recante adozione dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea. G.U. L 259 del 21 settembre 2006.*
	D.C. del 7 dicembre 2004, 798	*Decisione che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale. G.U. L 382 del 28 dicembre 2004.*
	Convenzione di Parigi (18 ottobre 1950)	*Protezione degli uccelli: durante il periodo di riproduzione; la migrazione di ritorno (marzo-luglio) e tutto l'anno per le specie minacciate di estinzione; regolamentazione mezzi di caccia.*
	Convenzione di Ramsar (2 febbraio 1971)	*Conservazione zone umide di importanza internazionale e degli uccelli acquatici*
	Convenzione di Washington CITES (3 marzo 1973)	*Regolamentazione commercio specie minacciate di estinzione.*
	Convenzione di Bonn (23 giugno 1979)	*Protezione delle specie migratrici Integrazione delle misure di protezione dei diversi stati.*
	Convenzione di Berna (19 settembre 1979)	*Conservazione vita selvatica e ambiente naturale in Europa, della flora e fauna selvatiche e degli habitat*
	Convenzione di Rio de Janeiro (5 giugno 1992)	*Conservazione della biodiversità, uso durevole dei suoi componenti, ripartizione equa dei benefici delle biotecnologie.*

NORMATIVA NAZIONALE

La legge 11/02/1992, n. 157, "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", sancisce le linee guida per la pianificazione faunistico-vernatoria .

Tale legge recepisce le Direttive 79/409/CEE (ora sostituita dalla Direttiva 09/147/CE), 85/411/CEE e 91/244/CEE, con i relativi allegati, e che costituisce, inoltre, attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con Legge del 24 novembre 1978, n. 812, e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503.

La Legge 157/92 individua come momento fondamentale della gestione faunistica i Piani Faunistici Venatori , e norma i rapporti tra le regioni e le province in merito alla pianificazione g faunistico- venatoria.

La Legge 157/92 all' Art. 1 comma 2 recita "l' esercizio venatorio è consentito a condizione che non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole".

L'art. 10 comma 1 della Legge 157/92 stabilisce che "*Tutto il territorio agro- silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e,per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio*".

L'art 10 comma 3 precisa che " *il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato, per una quota compresa tra il 20 e il 30 per cento (tra il 10 e il 20 per cento nella Zona Alpi), alla protezione della fauna selvatica (tra il 10 e il 20 per cento nella Zona Alpi). In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni."*

L'art 10 comma 5 stabilisce che una percentuale massima pari al 15 per cento del TASP può essere destinata a forme private di gestione della caccia: Aziende faunistico venatorie, Aziende agri-turistico-venatorie, Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

L' art. 10 comma 6 precisa : *"Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14."*

La legge 157/92 all' ART.10 comma 7 precisa che, "*ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo- pastorale, le Province predispongano, articolandoli per comprensori omogenei, i piani faunistico-venatori."*

I piani faunistico-venatori provinciali di cui al comma 7 comprendono :

a) le Oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica, anche con interventi di ripristino e miglioramento degli habitat, favorendo l'insediamento e l'irradiamento naturale delle specie stanziali e la sosta delle specie migratorie. Nelle oasi, a prevalente finalità naturalistica, è vietata ogni forma di esercizio venatorio;

b) le Zone di ripopolamento e cattura (ZRC), destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio. Nelle ZRC, a prevalente finalità faunistico venatoria, è vietata ogni forma di caccia;

c) i Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle

popolazioni autoctone;
d) i Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;
e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;
f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);
g) i criteri della corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);
h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

NORMATIVA REGIONALE

La Legge Regionale n. 29 del 1 luglio 1994 disciplina la tutela della fauna selvatica e l'esercizio venatorio: "Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio" perseguendo in particolare le seguenti finalità (art. 1, comma 1): "*La Regione nell'ambito delle funzioni che ad essa competono a norma della vigente legislazione e delle direttive comunitarie recepite dallo Stato italiano disciplina la tutela della fauna selvatica e il prelievo venatorio secondo metodi di razionale programmazione delle forme di utilizzazione del territorio e di fruizione delle risorse naturali. Con il concorso delle Province mantiene o adegua le popolazioni di tutte le specie di mammiferi ed uccelli viventi allo stato selvatico nel suo territorio ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche e scientifiche della Liguria. Assicura inoltre la protezione la gestione e la regolazione con le misure necessarie dei mammiferi e degli uccelli delle uova dei nidi e dei loro ambienti naturali. A tal fine la Regione tiene conto delle peculiari caratteristiche del territorio delle esigenze produttive economiche e ricreative e delle consuetudini locali.*"
La L. R. 29/94 prescrive inoltre che il PFV provinciale precisi :

- la ripartizione del territorio venabile nei vari istituti gestionali;
- la delimitazione del territorio agro silvo-pastorale venabile;
- l'eventuale delimitazione della zona delle Alpi;
- il numero massimo autorizzabile di appostamenti fissi con o senza l'uso dei richiami vivi;
- l'individuazione delle zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna.

Nel 2011 la Regione considerando che *"gli attuali Indirizzi regionali, adottati dalla Regione con DGR 287/2000, successivamente modificati dalla DGR 1295/2001 - tramite i quali le Province hanno*

predisposto la pianificazione faunistico-venatoria, tuttora in vigore - non sono più conformi al nuovo panorama normativo e pertanto necessitano di opportuno aggiornamento, con particolare riferimento alla normativa in materia di tutela della biodiversità (Rete Natura 2000) e inoltre che Piani faunistico-venatori provinciali, ormai scaduti e sottoposti a regime di proroga, ai sensi dell' articolo 6, comma 1 bis della l.r. 29/1994, non possono essere rinnovati in assenza dei nuovi Indirizzi regionali" ha ritenuto *"non più prorogabile l'adozione di indirizzi regionali opportunamente aggiornati all'attuale quadro normativo in materia faunistico-venatoria e ambientale, al fine di poter fornire alle Province gli strumenti necessari per l'elaborazione dei nuovi piani faunistico-venatori"* ed ha pertanto adottato gli Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria provinciale con DGR n. 387 del 15 aprile 2011 "Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria provinciale (art. 5 L.R. 29/1994)".

Tali indirizzi pongono in particolare evidenza la necessità di individuare con il PFV provinciale, ai fini del computo del TASP protetto, i seguenti istituti:

- Valichi montani: aree istituite per un raggio di 1000 m attorno ai valichi interessati da consistenti flussi migratori, nei quali è vietata ogni forma di caccia;
- Aree boscate percorse dal fuoco: aree nelle quali vige il divieto di caccia ai sensi della L.n. 353/00, nei tempi e modi previsti dall'art. 46, comma 5 della l. r. 4/99 e ss. mm. ii.;
- Fondi sottratti all'esercizio venatorio, nelle tipologie previste all'art. 15 della L. n. 157/92 e all'art. 8 della l. r. n. 29/94, con particolare riferimento ai fondi chiusi, delimitati da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a m 1,2, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di m 1,5 e la larghezza di almeno 3 metri, la cui istituzione è notificata dai proprietari alla Provincia;
- altri territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria, tra cui le fasce di rispetto lungo la rete stradale e ferroviaria (m 50) e intorno ad abitazioni e immobili (m 100);
- le pareti di roccia, oggetto di nidificazione attuale o potenziale di Uccelli inclusi nell'Allegato II della Convenzione di Berna, nelle quali è istituito dalle Amministrazioni provinciali il divieto di arrampicata ai sensi dell'art. 11 l. r. n. 29/94.

Negli indirizzi si evidenzia l'esigenza di pianificare la ripartizione del territorio in relazione all' esistenza delle Aree Protette Regionali e delle Aree Natura 2000.

PROCEDURA DI APPROVAZIONE

La procedura di approvazione del PFV ha inizio a seguito della definizione degli Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria.

L'iter di approvazione del PFV è avviata dall'Amministrazione provinciale entro centoventi giorni dalla pubblicazione sul BURL degli Indirizzi regionali; il PFV deve essere predisposto entro due anni dal ricevimento degli stessi.

Il piano è accompagnato da specifico Studio di incidenza ai sensi del DPR 357/97, della l.r. 28/09 e della DGR 30/13. La valutazione di incidenza è di competenza della Regione, che la realizza nell'insieme della procedura di VAS.

Il PFV è approvato dall'Amministrazione provinciale sentito il Comitato faunistico venatorio provinciale. Il piano è trasmesso alla Regione entro 15 giorni dall'approvazione; la Giunta regionale, verificata la compatibilità del PFV con gli Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria, lo approva entro centoottanta giorni dal ricevimento dei relativi atti.
L'insieme dei piani faunistico-venatori provinciali costituisce il piano faunistico-venatorio regionale.
Il PFV viene inviato alle Associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative ed ai Comuni per la pubblicazione all'Albo pretorio, entro 15 giorni dalla data di esecutività.
Entro 30 giorni dalla pubblicazione del PFV, il proprietario o conduttore di fondo che intenda vietare l'esercizio venatorio sullo stesso può effettuare specifica domanda al Presidente della Giunta provinciale; la domanda deve essere valutata entro 60 giorni. Eventuali modifiche al piano in corso di validità seguono la stessa procedura di cui sopra in relazione alle richieste variazioni.
Il PFV ha durata quinquennale ma è in vigore fino all'approvazione del piano successivo.

LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – PROCEDURA NEI CONFRONTI DEL PFVP

Il Piano faunistico venatorio provinciale costituisce un tassello della pianificazione e gestione del territorio che può comportare delle interferenze con le Aree Natura 2000 (SIC e ZPS), pertanto a norma del D.P.R. 357/1997 art. 5 comma 2, è richiesta una valutazione di incidenza.
Tali valutazioni di incidenza sono inserite nel percorso della Valutazione Ambientale Strategica (D.Lgs.152/06 art.10 Comma 3) in quanto il rapporto ambientale costituisce parte dello studio di incidenza redatto in conformità a quanto espresso dalla DGR n. 30/2013 e della L.R. 28/09.

INDIVIDUAZIONE SOGGETTI ISTITUZIONALI COMPETENTI

A norma del D. Lgs. 152/ 06 art.5 le competenze istituzionali sono così individuate :

- Autorità proponente - Provincia di Imperia - soggetto istituzionale che predispone il Piano Faunistico Venatorio
- Autorità procedente - Provincia di Imperia - soggetto istituzionale che approva con delibera di Consiglio il Piano Faunistico Venatorio
- Autorità competente - Regione Liguria – Dipartimento Ambiente – Settore Valutazione di Impatto Ambientale – Soggetto istituzionale che esprime parere in merito.
- Istituzioni pubbliche competenti in materia ambientale

ENTI DIRETTAMENTE COMPETENTI

Ente	*Indirizzo*
Provincia di Imperia	*Viale Matteotti 147 – 18100 Imperia*
Regione Liguria	*Piazza De Ferrari 1 – 16121 Genova*
Ente Parco Alpi Liguri	*C/o Comune - Piazza Umberto I° - 18037 Pigna*
Area protetta regionale "Giardini Botanici Hanbury"	*Corso Montecarlo, 43 – 18039 Ventimiglia*
Istituto Zooprofilattico Provinciale del Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta.	*Via Nizza 4 – 18100 Imperia*
Arpa Liguria	*Via Bombrini 8 – 16149 Genova*
Corpo Forestale dello Stato – Comando Provinciale	*Via Argine Sinistro – 18100 Imperia*
ASL 1 Imperiese – Servizio veterinario	*Via Aurelia 97 – 18038 Sanremo*
Direzione Regionale per i Beni Culturali e paesaggistici della Liguria	*Via Balbi 10 - 16126 Genova*

ENTI TERRITORIALMENTE INTERESSATI

Elenco Amministrazioni Pubbliche interessate territorialmente dal PFV

Soggetto	*Indirizzo*
Provincia di Savona	*Via Sormano, 12 – 17100 Savona*
Provincia di Cuneo	*Corso Nizza, 21 – 12100 Cuneo*
Comuni Provincia di Imperia (67)	
Comuni confinanti della Provincia di Savona	
Comuni confinanti della Provincia di Cuneo	
Regione Piemonte	*Via Principe Amedeo 17 – 10123 Torino*

ENTI E/O ASSOCIAZIONI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE

Elenco Enti e/o Associazioni Pubbliche competenti in materia ambientale dal PFV

Soggetto	*Indirizzo*
A.T.C. Imperiese	*Piazza Bianchi 14 - Imperia*
C.A. Imperiese	*Piazza Bianchi 14 - Imperia*
Associazione Nazionale Uccellatori e Uccellinai (A.N.U.U.)	*c/o Speciale Antonio - Via Costamagna 21 - Imperia*
A.R.C.I. Caccia – Sez. Prov.le Imperia	*Via S. Lucia 55 - Imperia*
Federazione Italiana della Caccia (F.I.D.C) – Sez. Prov.le Imperia	*Via Des Geneys 22 - Imperia*
Unione Nazionale ENAL Caccia, Pesca e Tiro – Sez. Prov.le Imperia	*c/o Di Massimo Tristano – Str. S.Pietro Parà 7 - Sanremo*
Associazione Nazionale Libera Caccia – Sez. Prov.le Imperia	*c/o Cutrera Francesco - Via Maneira 22 F – Bevera - Ventimiglia*
Italcaccia - Sez. Prov.le Imperia	*c/o Calvi Giovanni – Str. Prato Delle Monache 6 - Sanremo*
Ente Nazionale Protezione Animali (E.N.P.A.)	*Piazza S. Siro 38*
Italia Nostra – Sez. Prov.le	*c/o Maccario Adriano - Via San Bernardo 31 - Dolceacqua*
Legambiente – Sez. Prov.le	*c/o Lano Mario – Via De Sonnaz 99 - Imperia*
Lega Italiana Protezione Uccelli (L.I.P.U.)	*c/o Cassini germana - C.So Verbone 199 - Soldano*
Ekoclub International – Sez. Prov.le	*c/o FIDC - Via Des Geneys 22 - Imperia*
F.I.P.S.A.S. – Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee	*c/o CONI - Via Belgrano 6 - Imperia*
Rangers d'Italia	*c/o Prette Lorenzo – Via Volta 31 - Sanremo*
Confederazione Italiana Agricoltori (C.I.A.)	*Via Schiva 46 - Imperia*
Federazione Provinciale Coltivatori diretti di Imperia (Coldiretti)	*Via L. Acquarone 8 - Imperia*
Unione provinciale Agricoltori di Imperia (Confagricoltura)	*Via Quinto Mansuino 12 - Mercato dei Fiori - Sanremo*

ITER PROCEDURALE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PFVP

Il Piano Faunistico Venatorio rientra tra quelli obbligatoriamente soggetti a Valutazione Ambientale Strategica che comprende le seguenti procedure:

A - Procedura di definizione del campo di indagine (Scoping)

La bozza cartografica e il Rapporto Ambientale Preliminare sono sottoposte alla consultazione delle Associazioni competenti in campo ambientale per valutare il grado di definizione del Rapporto Ambientale

B – Procedura di elaborazione del rapporto ambientale

Analisi e studio degli eventuali effetti indotti dall' adozione del PFV sull' ambiente, valutazioni delle possibili opzioni alternative e/o delle interventi di mitigazione

C – Procedura di consultazione

La Regione Liguria e la Provincia di Imperia comunicano ad Enti e/o Associazioni competenti la proposta del PFV e il Rapporto ambientale per possibili osservazioni

D – Procedura di valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle osservazioni pervenute

La Regione Liguria è delegata per norma ad effettuare Valutazione di Incidenza in merito alle proposte di pianificazione e gestione proposte nel Piano e si pronuncia conseguentemente sulla compatibilità ambientale del PFV. Eventualmente , qualora si esprima parere favorevole, la Regione Liguria potrà fornire prescrizioni volte alla mitigazione di sfavorevoli impatti ambientali.

F – Procedura decisionale

Il PFVP e il Rapporto Ambientale approvati con specifico parere dalla Regione Liguria , pubblicato sul BUR, saranno adottati dalla Provincia di Imperia con atto consigliare deliberativo e dovranno essere diffuse pubblicate a cura dell' Ente proponente, la Provincia di Imperia,

G – Monitoraggio Ambientale

Ai fini della valutazione degli eventuali impatti sui componenti biotici e abiotici degli ecosistemi interessati, dovuti ai piani o programmi previsti del PFV,sarà indispensabili precedere controlli di verifica della piena sostenibilità degli interventi.

COERENZA CON LA NORMATIVA AMBIENTALE

Il PFV costituisce strumento di pianificazione individuato dalla l. 157/1992, *Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio,* e dalla L.R. 29/1994 e ss.mm.ii.). La legge 157/92 all' art1 comma 4/5 recepisce la direttiva 2009/147/CE (che sostituisce ed abroga la direttiva 79/409/CEE), alla Convenzione internazionale per la protezione degli uccelli selvatici (Convenzione di Parigi), alla Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (Convenzione di Berna). Gli Indirizzi regionali (DGR 387/11) stabiliscono che la pianificazione faunistico-venatoria tenga adeguatamente conto della rete Natura 2000. Tale indicazione è prevista dal DPR 357/97 *Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche* e ss.mm.ii., che prevede che i

piani faunistico-venatori siano soggetti a valutazione di incidenza qualora insistano sui siti della rete Natura 2000.

Il DPR norma a livello nazionale l'applicazione delle disposizioni previste dalla direttiva Habitat. A livello regionale, la l. 28/09 *Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità*, svolge analoga funzione.

Gli Indirizzi regionali puntualizzano il ruolo di tutela della fauna selvatica svolto da Parchi e Riserve nazionali e regionali, la cui normativa di riferimento è rappresentata dalla l. 394/91 e dalla l.r. 12/95.

Le finalità del processo di programmazione e pianificazione in coerenza con la normativa comunitaria perseguito dal PFV sono le seguenti :

- Tutela delle specie di cui alla Direttiva 2009/147/CE (Allegato I) e alle Convenzioni internazionali di Berna e di Parigi, recepiti nella l. 157/92 e, di conseguenza, nella l.r. 29/94. Gli stessi obiettivi sono dichiarati nelle convenzioni internazionali di Bonn e di Rio, oltre che nella Direttiva 92/43/CEE (Allegato IV).
- Tutela degli habitat, che discendono dalla Convenzione di Berna (art. 4) e, nell'ambito della rete Natura 2000, dalle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, recepiti con il DPR 357/97 e, di conseguenza, con la l.r. 28/09
- Prelievo sostenibile della fauna selvatica previsti dalle Convenzioni di Berna (art. 7, Allegato III), di Parigi (art. 8) e di Bonn, dalle Direttive 92/43/CEE (Allegato V) e 2009/147/CE (Allegato II) e presenti nella l. 157/92 e nella l.r. 29/94.

Il PFV, redatto in conformità alla l. 157/92, alla l.r. 29/94 e agli Indirizzi regionali, deve essere coerente con le finalità delle direttive e delle altre norme citate.

La coerenza con la normativa riguardante la rete Natura 2000 costituirà la base propositiva nella pianificazione del PFV con conseguente elaborazione dello Studio di incidenza, inserito nel Rapporto Ambientale.

PROPOSTE PER LA PIANIFICAZIONE DEL PFV

La metodologia di calcolo della superficie TASP adottata per il precedente PFV è da ritenersi corretta ed adeguata agli indirizzi regionali, pertanto sarà adottata in toto anche per il calcolo delle superfici territoriali destinate ai vari istituti gestionali. In particolare per l'individuazione del TASP soggetto a divieto di caccia e relativo calcolo percentuale delle quote di territorio venabile o protetto,verranno conteggiate fasce di rispetto di 50 mt. intorno a infrastrutture, 100 mt. intorno a centri abitati, così come indicato dagli indirizzi regionali.

RIPARTIZIONE DEL TASP PROVINCIALE TRA ATC E CA

La ripartizione territoriale tra ATC e CA dovrebbe subire un'unica ridotta modifica nel settore dell' alta Valle Arroscia a seguito di una revisione del confine di un'Oasi di protezione.

Il mantenimento sostanziale dell' impianto territoriale ne certifica l'idoneità ai fini sia della tutela della fauna che della pratica dell' esercizio venatorio.

TERRITORI PROTETTI AI SENSI DELLA LEGGE 157/92

La proposta del PFV 2013 in merito alla delimitazione delle zone protette prevede il sostanziale mantenimento dell'impianto territoriale del precedente PFV, pur con alcune variazioni significative, sia individuando nuovi istituti finalizzati ad azioni di tutela nei confronti di specie di particolare interesse sia naturalistico che venatorio (Camoscio, pernice rossa), sia effettuando alcune riduzioni territoriali di aree protette volte a limitare le presenze di cinghiale al fine di ridurre i danni alle coltura agricole.
Va precisato che sono previsti ampliamenti a margine della fascia costiera che oltre a garantire una completa tutela della rotta di migrazione litoranea, assolvono ad una garanzia di tutela dell'incolumità delle persone in aree con una capillare diffusione degli insediamenti abitativi.
Si ritiene infatti assolutamente prioritario assolvere ad esigenze di sicurezza nella programmazione delle aree da destinare ad attività potenzialmente a rischio.
In merito alla delimitazione dei valichi montani insistenti sullo spartiacque tirrenico –padano il nuovo PFV recepisce integralmente le indicazioni offerte dallo studio sulle direttrici migratorie effettuato dall' Istituto di zoologia dell'Università di Genova.
La localizzazione di nuove zone di protezione sarà indirizzata soprattutto nei confronti di territori inseriti nelle Aree Natura 2000 in un' ottica di maggior tutela di tali ambienti naturali.

CENTRI PUBBLICI E PRIVATI DI RIPRODUZIONE DELLA FAUNA SELVATICA

Nel nuovo PFV saranno adottate prescrizioni dimensionali per eventuali destinazioni specifiche a tali istituti produttivi , pari al 2% complessivo della superficie TASP, da ripartirsi omogeneamente tra Centri pubblici e privati. Tali istituti non potranno avere superficie unitaria superiore a 100 ha. di TASP.
Sarà concessa la localizzazione di tali istituti in aree Natura 2000 soltanto a seguito di procedura di Valutazione di incidenza

ZONE DI ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO CANI E PER LE PROVE CINOFILE

L'attuale normativa nazionale e regionale contempla in modo specifico la realizzazione di zone destinate alle attività cinofile, interpretando in tal modo una sempre maggior richiesta dei cacciatori.
L'attuale PFV individua 6 tipologie di zone permanenti per Allenamento e addestramento cani, con specifica valutazione per razze , da ferma, da seguita, da tana , da traccia, prevedendo inoltre la possibilità di effettuare prove cinofile approvate dall' ENCI in zone temporanee di addestramento che possono ricadere anche nella Zona Alpi e secondo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo potranno essere altresì consentite nelle Oasi di protezione, nelle Zone di ripopolamento e cattura, nei Parchi regionali, nelle Bandite demaniali, nelle Aziende Faunistico Venatorie previe intese con gli Enti gestori. Ovviamente tali prove non potranno prevedere lo sparo.
Nelle Aziende Agro turistico venatorie saranno consentite prove cinofile anche con abbattimento del selvatico.

Tali zone potranno avere una durata massima di 30 giorni ed esuleranno dalla programmazione territoriale.
Nel nuovo PFV si intende rinnovare la metodologia istitutiva che ha caratterizzato lo scorso PFV 2003, pur valutando le compatibilità eventuali tra tali istituti e le Aree Natura 2000, prevedendo, qualora si opti per la localizzazione in tali aree, una procedura di Valutazione di Incidenza.

APPOSTAMENTI FISSI

L'art. 29 della L.R. 29/94 precisava che la Provincia non può rilasciare un numero di permessi per appostamenti fissi con richiami vivi superiore a quelli rilasciati nella stagione venatoria 1989/90.
In considerazione del fatto che in tale lasso di tempo non erano state rilasciate concessioni se ne deduce che attualmente la Provincia non potrà concedere autorizzazioni ex-novo per Appostamenti fissi.

AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE E AGRO TURISTICO VENATORIE.

Il Nuovo PFV intende ripercorrere lo stesso iter per l'autorizzazione di tali istituti che correttamente il legislatore ha individuato al fine di modernizzare l'attività venatoria, forme gestionali privatistiche per cercare di creare nuovi processi di sviluppo sostenibile per le comunità rurali anche attraverso la gestione diretta del territorio e della fauna selvatica. Sarà quindi ribadita la percentuale di territorio destinata a tali istituti pari al 10% del TASP, mantenendo i limiti dimensionali previsti per ogni istituto, precisando che nelle AATV una percentuale massima pari al 25% del territorio aziendale potrà essere destinata a zone di addestramento con sparo. Le concessioni delle AFV potranno essere localizzate nelle Aree Natura 2000 previa procedura di Valutazione di incidenza, mentre per le AATV è esclusa la concessione in Aree Natura 2000.

AREE BOSCATE PERCORSE DAL FUOCO

Il PFV 2013 prevederà l'aggiornamento della cartografia delle aree boscate percorse dal fuoco, adottando le cartografie fornite dalla Regione Liguria di cui all' allegato B (Standard informatici per l'acquisizione degli elementi territoriali del PFV). Tale recepimento ai sensi dell' art.46 comma 5 della L.R. N° 4 del 22/1/1999, produrrà disposizioni di divieto di caccia per 10 anni nelle aree boscate percorse dal fuoco.

TUTELA DELLE PARETI ROCCIOSE

L'Art 11 della L.R. 29/94 prevede che le Province individuino le pareti rocciose sede di nidificazione o comunque potenziale sito di nidificazione per le specie avifaunistiche incluse nell'allegato II della Convenzione di Berna. Il PFV 2013 prevederà la tutela , mediante divieto dell' attività di arrampicata, di tutte le pareti rocciose potenzialmente idonee alla nidificazione di specie rupicole di particolare interesse naturalistico inserite nell'allegato 2 della convenzione di Berna:
Aquila reale (Aquila chrysaetos), Gufo reale (Bubo bubo), Falco pellegrino (Falco peregrinus), Gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax), Codirossone (Monticola saxatilis), Picchio muraiolo (Tichodroma muraria). Sarà redatta cartografia comprendente le emergenze rocciose ove siano individuate idoneità

ambientali per siti di nidificazione delle specie suddette.
La tutela non prevede espressamente il divieto di attività venatoria in quanto tale attività viene praticata in periodi non coincidenti con il periodo di accoppiamento, deposizione, schiusa e allevamento dei nidiacei delle specie in oggetto.

SUPERFICI DI TUTELA DEI VALICHI MONTANI

La Regione Liguria, visti gli articoli 1 comma 5 e 21 comma 3 della legge 157/92, recepiti dall'art. 47 della L.R. 29/94 che prevedono la protezione per un raggio di 1000 metri dai valichi montani posti sulle rotte migratorie dell'avifauna, e visti i risultati della ricerca effettuata dall'Istituto di Zoologia dell'Università di Genova, ha definito per la Provincia di Imperia, quale direttrice principale l'asse Tanarello - Arroscia con i valichi di Nava, Garlenda, S.Bernardo di Mendatica e Bocchino di Semola. Nel PFV sono individuati quali aree oggetto di tutela i valichi di Nava, Garlenda, S.Bernardo di Mendatica e Bocchino di Semola, secondo quanto proposto nella ricerca effettuata dall'Istituto di Zoologia dell'Università di Genova.

LA PIANIFICAZIONE FAUNISTICO VENATORIA IN RELAZIONE AL SISTEMA DI AREE NATURA 2000 E AL PARCO NATURALE REGIONALE DELLE ALPI LIGURI

L'approccio alla pianificazione territoriale del PFV deve considerare l'esistenza di Aree protette regionali e delle Aree Natura 2000 che sono sovraordinate rispetto al PFV.

AREE PROTETTE REGIONALI

La pianificazione delle Aree protette regionali e delle Aree Natura 2000 è sovraordinata (art. 4 l.r. 28/09) alle linee di gestione proposte dal PFV della Provincia di Imperia. Tali aree vanno inserite nella pianificazione e programmazione territoriale (art. 5 DPR 357/97 e ss.mm.ii.), le misure di conservazione e gli eventuali piani di gestione dei siti Natura 2000 dovranno essere recepiti dalla pianificazione e gestione faunistico-venatoria provinciale.
In Provincia di Imperia sono presenti:
- il Parco regionale delle Alpi Liguri istituito con L.R.34 del 15/11/2007 con superficie di ha. 6.041,21
- i Giardini Botanici Hanbury di Ventimiglia (loc. La Mortola), con superficie di ha. 18

AREE PROTETTE DELLA RETE NATURA 2000

La Rete Natura 2000 è formata da un complesso di aree protette aventi finalità di tutela degli ecosistemi europei meritevoli di conservazione. In tali territorio viene considerata la possibilità di esercitare le attività umane (agricoltura, forestazione, pesca, caccia) in forma sostenibile e non in contrasto con le finalità di conservazione dei territori. Per tale finalità la Direttiva CEE 92/43 prevede la tutela di habitat cosiddetti seminaturali in quanto plasmati dalle attività antropiche tradizionali quali il pascolo di bestiame domestico o

la silvicoltura naturalistica. In tali territori anche la caccia , se praticata secondo criteri di rispetto degli equilibri naturali nei confronti di specie non a rischio di estinzione, adottando prelievi sostenibili, è ammessa.

Le tipologie di aree individuate dalla Rete Natura 2000 sono le seguenti :

- SIC - Siti di interesse comunitario
- ZSC – Zone speciali di conservazione
- ZPS – Zone di protezione speciale

SIC – Siti di interesse comunitario (Direttiva Habitat CEE 42/93)

La Direttiva europea si prefigge l'obiettivo di mantenimento e di ripristino di habitat naturali e seminaturali, specificati all' Allegato 1 o di una specie di cui all' Allegato 2 della Direttiva Europea al fine di garantire la biodiversità nelle regioni biogeografiche comprendenti tali ecosistemi. I siti di importanza comunitaria comprendono aree potenzialmente idonee alla riproduzione e alla sopravvivenza di specie animali aventi ampi areali di distribuzione.

ZSC – Zone speciali di conservazione

I Siti di Interesse Comunitario, a seguito di verifica amministrativa da parte di Ente Pubblico competente in materia ambientale, accertante che le misure di conservazione finalizzate agli obiettivi istitutivi sono state applicate fornendo risultati concreti di tutela degli habitat e delle specie floro-faunistiche oggetto di conservazione, viene riclassificato quale ZSC –Zona speciale di Conservazione

ZPS – Zona di Protezione Speciale

Le Zone di Protezione Speciale per gli Uccelli (ZPS), conservano al loro interno specie, habitat naturali e habitat di specie di cui è necessario garantire il mantenimento o il ripristino, in "uno stato di conservazione soddisfacente".

Le tipologie di Aree inserite nella Rete Natura 2000 presenti in Provincia di Imperia sono rappresentate da SIC e ZPS mentre non sono attualmente costituite ZSC in quanto nessun SIC ha ancora terminato l'iter di verifica e approvazione per la trasformazione in ZSC.

AREE DELLA RETE NATURA 2000 IN PROVINCIA DI IMPERIA

La regione Liguria ha regolamentato la materia inerente i siti della Rete Natura 2000 con L.R. n° 28 del 10/7/2009 " Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità. I Punti qualificanti della legge in oggetto possono così essere sintetizzati :

- Istituzione della Rete Natura 2000 sul territorio regionale
- Individuazione degli Enti gestori delle aree di rete Natura 2000
- Determinazione delle procedure di autorizzazione per la definizione delle Misure di Conservazione
- Estensione della tutela per le specie di cui agli allegati II e IV della Direttiva CEE 92/43, previste dalla L.R. 4/1992

La Rete Natura 2000 in Provincia di Imperia è formata da 24 SIC e da 6 ZPS.
Non sono stati presi in esame i 6 SIC marini in quanto, per loro collocazione geografica non compresa nel TASP, non rientrano nella pianificazione faunistico – venatoria della Provincia di Imperia.
Si elencano di seguito i SIC e le ZPS

Siti di interesse comunitari - SIC

N°	Codice sito	SIC terrestri	Superficie
1.	IT1313712	Cima di Pian Cavallo - Bric Cornia	4500 ha.
1.	IT1314609	Monte Monega - Monte Prearba	3670 ha
2.	IT1314610	Monte Saccarello - Monte Frontè	3941 ha.
3.	IT1314611	Monte Gerbonte	2262 ha.
4.	IT1314723	Campasso - Grotta Sgarbu du Ventu	105 ha.
5.	IT1315313	Gouta - Testa d'Alpe - Valle Barbaira	1500 ha.
6.	IT1315407	Monte Ceppo	3055 ha.
7.	IT1315408	Lecceta di Langan	238 ha.
8.	IT1315421	Monte Toraggio - Monte Pietravecchia	2639 ha.
9.	IT1315503	Monte Carpasina	1353 ha.
10.	IT1315504	Bosco di Rezzo	1083 ha.
11.	IT1315602	Pizzo d'Evigno	2198 ha.
12.	IT1315714	Monte Abellio	744 ha.
13.	IT1315715	Castel d'Appio	9,3 ha.
14.	IT1315716	Roverino	336 ha.
15.	IT1315717	Monte Grammondo - Torrente Bevera	2642 ha.
16.	IT1315719	Torrente Nervia	44 ha.
17.	IT1315720	Fiume Roia	120 ha.
18.	IT1315805	Bassa Valle Armea	798 ha.
19.	IT1315806	Monte Nero - Monte Bignone	3388 ha
20.	IT1315922	Pompeiana	184 ha.

21.	IT1316001	Capo Berta	38 ha.
22.	IT1316118	Capo Mortola	50 ha.
23.	IT1324818	Castell'Ermo - Peso Grande	1964 ha.

I SIC terrestri interessano complessivamente una superficie di ha. 36.861,3

Zone di protezione speciali – ZPS

N°	Codice sito	ZPS	Superficie
1.	IT1313776	Piancavallo	1142 ha.
2.	IT1314677	Saccarello - Garlenda	984 ha.
3.	IT1314678	Sciorella	1481 ha.
4.	IT1314679	Toraggio - Gerbonte	2567 ha.
5.	IT1315380	Testa d'Alpe – Monte Alto	1560 ha.
6.	IT1315481	Ceppo - Tomena	2068 ha.

LE ZPS hanno una superficie complessiva di ha. 9802.
In complesso le aree di Rete Natura 2000 coprono una superficie di ha. 46.633,30, facendo comunque presente che le due tipologie spesso di sovrappongono.
Va precisato che molte delle aree individuate quali SIC e la totalità delle Aree classificate ZPS nello scorso PFV 2003 sono state inserite in istituti di protezione previste dalla L.R.29/94 (Oasi, ZRC, Valichi montani, Rotte migratorie). A seguito dell'Istituzione del Parco delle Alpi Liguri una forte componente del territorio individuato a Parco godeva di classificazione specifica per la tutela ambientale(SIC - ZPS) o era istituto specifico per la salvaguardia della fauna selvatica (OASI- ZRC).
Si precisa che per quanto concerne i SIC non sono previste limitazioni o divieti dell' attività venatoria dall' attuale normativa.

VALUTAZIONE DI INCIDENZA

La procedura amministrativa che prevede l' analisi preventiva dei possibili impatti generati da progetto o piani sui siti della Rete natura 2000 viene indicata come Valutazione di Incidenza.
Tale procedura , prevista dalla Direttiva " Habitat all'art 6 comma 3, ha come finalità la tutela degli ecosistemi protetti mediante un processo preventivo di analisi dei possibili impatti conseguenti all' attuazione di piani ch prevedano interventi sugli ecosistemi e sulle sue componenti biotiche e abiotiche.
La corretta indagine preventiva delle possibili interferenze tra programmi proposti ed eventuali effetti derivanti da tali azioni, analizzate dalla procedura di Valutazione di Incidenza, può offrire garanzie sia di tutela che di utilizzo delle risorse rinnovabili in termini di uso sostenibile.
Va precisato che il campo di applicazione di tale procedura non è limitato territorialmente alle aree di Rete Natura 2000 ma va applicata ad ecosistemi correlati, eventualmente sensibili ad interferenze significative causate dall' attuazione della pianificazione proposta.
La valutazione di incidenza viene perciò ad avere una valenza di garanzia globale nell' ottica di una coerenza funzionale per i vari siti di Rete Natura 2000 interconnessi sia a livello locale che nazionale .

Sostanzialmente la Valutazione di incidenza ha un ruolo di tutela specifica per ogni singola Area considerata però con una visione globale quale tassello dell' intero sistema di Rete Natura 2000.
La direttiva Comunitaria "Habitat" ha disciplinato l'applicazione e i contenuti della Valutazione di incidenza, adottati dalla normativa nazionale con il DPR N° 357 del 8/9/1997 art.5 ,sostituito in seguito dal DPR N° 120 del 12/3/2003.
Nell' art 6, comma 1, di tale DPR viene precisato l'obbligo di analisi dei contenuti naturalistici dei pSIC, dei SIC e delle ZSC al fine di evitare che venga effettuata una pianificazione territoriale con metodi o strumenti potenzialmente impattanti nei confronti degli ecosistemi di importanza comunitaria.
Nel comma 2 dell'art 6 si precisa che tutti i piani , progetti, programmi e/o interventi territoriali, urbanistici, agricoli e faunistico venatori debbano essere soggetti a procedura di Valutazione di Incidenza.
Pertanto i progettisti e/o i proponenti di tali piani debbono allegare alla documentazione fornita uno studio che contenga un' analisi delle compatibilità ambientali tra il piano proposto e il sito interessato.
I contenuti e i metodi di tale studio individuati nell' allegato G del DPR 357/97 in sintesi possono essere così esposti :

- esposizione particolareggiata del piano con particolare riferimento alle superfici oggetto di intervento, alle caratteristiche degli interventi, all' interrelazione con altri strumenti di pianificazione, all' utilizzo di risorse naturali, alla produzione di rifiuti, alle possibilità di inquinamento e di degrado ambientale, e ai rischi connessi ai metodi di lavoro e all'utilizzo di tecnologie e sostanze chimiche.
- esame delle interconnessioni tra il piano proposto e l'ecosistema interessato valutando l'intera gamma delle cenosi presenti in relazione al complesso ambientale di riferimento.

Nel caso di piani o programmi che a seguito di procedura di valutazione di incidenza risultino impattanti in modo grave sulle componenti ambientali del sito si esprimerà un parere di Valutazione di Incidenza Negativa. In tal caso dovranno essere ricercate soluzioni alternative. A norma del comma 9 art. 6 DPR 120/2003, qualora non sia possibile individuare linee di intervento alternative a quelle proposte il piano potrà esser approvato soltanto per motivazioni di pubblico interesse, mediante l'applicazione di misure di mitigazione e ne sarà fornita documentazione al Ministero dell' Ambiente.
Qualora siano presenti nell'area di Natura 2000 siano presenti habitat e specie prioritarie il piano potrà essere approvato soltanto per motivazioni di sanità e sicurezza pubbliche, per necessità di salvaguardia ambientale. Il comma 10 art. 6 del DPR 120/2003 precisa inoltre che a seguito di valutazione della Commissione Europea possono concedere pare positivo a piani aventi motivazioni di importante utilità pubblica.
La serie di norme legislative nazionali inerenti la valutazione di Incidenza è stata recepita dalla Regione Liguria con la DGR 646/2001 *" Misure di salvaguardia per i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) e Zone di Protezione Speciali (ZPS)liguri (Dir. 92/43/CEE) :applicazione della Valutazione di incidenza"*
Tale DGR è stata in seguito sostituita dalla DGR 328/2006 *e quindi dalla* DGR 30/2013 *"Legge regionale n. 28/2009. Approvazione criteri e indirizzi procedurali per la valutazione di incidenza di piani,progetti ed interventi - Sostituzione dgr 328/2006" .* La Delibera in oggetto comprende tre Allegati che contengono seguenti indicazioni operative :

- Allegato A – contenuti dello studio di incidenza
- Allegato B – iter procedurale della valutazione di incidenza di piani, progetti ed interventi

- Allegato C – criteri per la valutazione di Incidenza

La L.R. 28/2009 decreta che L' Ente incaricato alla realizzazione della procedure da Valutazione di Incidenza e del rilascio dell'autorizzazione del Piano proposto, è il soggetto gestore del sito di Rete Natura 2000 o , in specifici casi, la Regione Liguria.

La Regione Liguria ha emanato la DGR 387/2011 comprendente gli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria ove viene precisato che i Piani faunistico venatori provinciali e le loro modifiche devono essere sottoposti a valutazione di incidenza con le procedure previste dall' Allegato 10 della DGR in oggetto. La Regione Liguria è l'Ente competente per la valutazione di incidenza relativa ai Piani faunistico venatori provinciali, ed esprime parere in merito, sentiti gli Enti gestori delle Aree protette Regionali e/o nazionali incluse sul territorio provinciale,e considerati gli indirizzi secondo quanto previsto dall' art. 12 della L.R. 29/1994 .

Il D.M. del 17/10/2007 " Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a ZSC e ZPS" indica le linee guida e gli argomenti di competenza dei PFV provinciali.

Negli indirizzi regionali si precisa che, qualora non inseriti nel Piano e non dotati di studio di incidenza, i seguenti istituti inseriti in siti della Rete Natura 2000, devono essere sottoposti a procedura di Valutazione di Incidenza :

- Autorizzazione e/o rinnovo con eventuali modifiche delle zone di addestramento cani e prove cinofile
- Autorizzazione e/o rinnovo con eventuali modifiche di appostamenti fissi
- Autorizzazione e/o rinnovo con eventuali modifiche di Aziende faunistico venatorie

Negli indirizzi regionali si precisa inoltre che , qualora sia già stata realizzata una valutazione di compatibilità ambientale, per il rinnovo delle autorizzazioni non viene richiesto un nuovo studio di incidenza se rimangono invariate le linee di gestione approvate e non si sono verificati effetti negativi sugli ecosistemi interessati.

IL PIANO FAUNISTICO VENATORIO PROVINCIALE E I SUOI POSSIBILI IMPATTI AMBIENTALI

La pianificazione territoriale a fini faunistico - venatori può avere impatti nei confronti dell' ambiente e pertanto si ritiene corretto analizzare queste eventualità seguendo il percorso operativo proposto per la definizione dei vari istituti.

Verranno quindi valutate in sintesi per ogni settore di competenza del PFV le seguenti reciprocità :

- effetti sull'ecosistema
- elementi di influenza
- impatti potenziali indotti

A - Ripartizione del TASP Provinciale tra ATC e CA

Elementi condizionati *> Nessuno*

Elementi di influenza *> Variazione pressione venatoria*

Impatti potenziali indotti *> Positivi > Corretta ripartizione del rapporto cacciatori / territorio*

B - Realizzazione Istituti di protezione

Elementi condizionati *> Modifiche soprassuoli e composizione comunità faunistiche*

Elementi di influenza *> Aumento densità di specie problematiche(cinghiale)- Incremento densità specie faunistiche oggetto di caccia*

Impatti potenziali indotti *> Positivi : Incremento di specie non venabili > Negativi: Aumento dei danni alle colture da cinghiale - Aumento incidenti stradali dovuti ad ungulati*

C - Centri pubblici di riproduzione fauna selvatica

Elementi condizionati *> Zoocenosi naturali – Soprassuoli forestali - Colture agricole*

Elementi di influenza *> Densità eccessive di individui oggetto di incremento*

Impatti potenziali indotti *> Negativi >Aumento disturbo su specie sensibili –concentrazione di predatori-pressione abnorme su colture agricole e su elementi della fitocenosi spontanea - aumento dei rischi igienico sanitari sia nei confronti degli animali che dell' uomo - Aumento incidenti stradali dovuti ad ungulati*

D - Centri privati di riproduzione fauna selvatica

Elementi condizionati *> Zoocenosi naturali – Soprassuoli forestali - Colture agricole*

Elementi di influenza *> Densità eccessive di individui oggetto di incremento*

Impatti potenziali indotti *> Aumento disturbo su specie sensibili –concentrazione di predatori-pressione abnorme su colture agricole e su elementi della fitocenosi spontanea - aumento dei rischi igienico sanitari sia nei confronti degli animali che dell' uomo- Aumento incidenti stradali dovuti ad ungulati*

E – Zone per addestramento cani e gare cinofile

Elementi condizionati *> Fauna selvatica e suoli*

Elementi di influenza *> Incremento densità delle presenze umane e animali – Possibilità di sparo per l'intero corso dell'anno (Zone B)*

Impatti potenziali indotti *> Negativi > Disturbo per i popolamenti faunistici naturali - Potenziale accumulo di piombo (Zone B)-*

F – Appostamenti fissi

Elementi condizionati *> Fauna selvatica –assetto paesaggistico*

Elementi di influenza *> Concentrazione abnorme di soggetti di specie venabili dovuta a richiami*

Impatti potenziali indotti *> Negativi > Inquinamento da piombo in area circoscritta*

F – Aziende faunistico venatorie e agro-turistico venatorie

Elementi condizionati *> Popolamenti animali - assetto paesaggistico*

Elementi di influenza *> Forte pressione venatoria- Immissioni specie venabili-Miglioramenti ambientali*

Impatti potenziali indotti *> negativi > concentrazione predatori- diffusa presenza antropica – progressiva banalizzazione del patrimonio genetico delle specie oggetto di immissioni – diffusione zoonosi*

Positivi > miglioramenti ambientali – incentivi alle comunità rurali manutenzione

G – Istituzione di ATC e CA

Elementi condizionati *> Popolamenti animali - assetto paesaggistico - Colture agricole*

Elementi di influenza *> Attività venatoria- Immissione di specie oggetto di caccia- Diffusa presenza antropica*

Impatti potenziali indotti *> Negativi > Disturbo di specie non target-Prelievi con effetti non valutabili su specie migratrici*

Positivi > Legame cacciatore/territorio- realizzazione interventi di gestione e controllo su specie critiche (Cinghiale)-Prelievi conservativi ungulati mediante caccia di selezione(Camoscio e Capriolo)

H – Aree boscate percorso dal fuoco

Elementi condizionati *> Popolamenti animali - assetto paesaggistico*

Elementi di influenza *> Divieto attività venatoria*

Impatti potenziali indotti *> Negativi >Incremento densità di cinghiali - Aumento danni alle colture nelle aree circostanti*

I - Pareti rocciose

Elementi condizionati *> Popolamenti avifauna rupicola*

Elementi di influenza *> Divieto arrampicata- Riduzione disturbo antropico in fase critica*

Impatti potenziali indotti *> Positivi >Miglior riuscita riproduttiva – colonizzazione probabile di nuove specie rupicole*

VALUTAZIONE DELLA PRESSIONE VENATORIA

Analogamente a quanto rilevato sull' intero territorio nazionale, anche in Provincia di Imperia, nel corso dell'ultimo ventennio si è assistito ad un notevole calo del numero di praticanti l'attività venatoria.

La tendenza alla diminuzione nel periodo 2004/2012, è significativa.

Il numero di cacciatori, infatti, in base ai tesserini rilasciati, ha avuto il seguente andamento:



INDIRIZZI GESTIONALI PER LE SPECIE DI FAUNA SELVATICA DI INTERESSE VENATORIO

Nel capitolo seguente verranno considerate le situazioni relative alle popolazioni di ungulati, specie appartenenti alla "tipica fauna alpina", specie stanziali e alcune specie di avifauna migrante di particolare interesse.

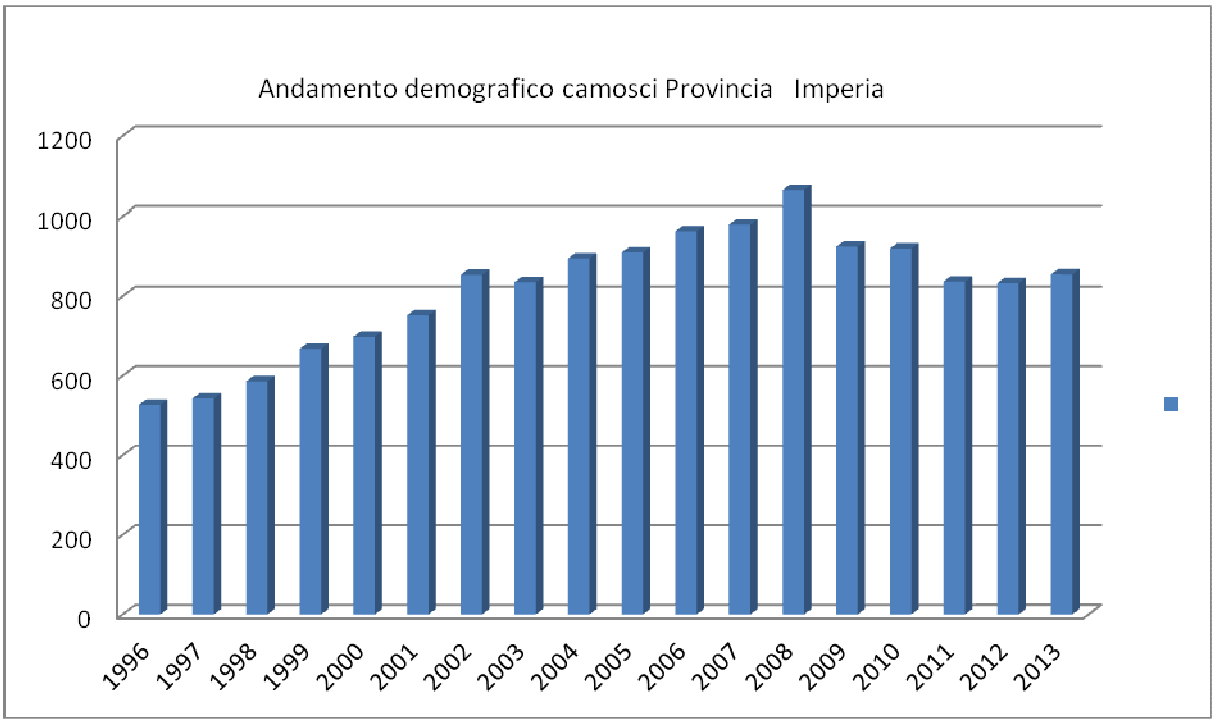
Il camoscio (Rupicapra rupicapra)

Distribuzione

La specie è presente su tutto l'arco montano della Provincia di Imperia, partendo dal confine con la Francia da Ovest, si verificano presenze stabili in Valle Bevera, in Valle Roja, nell' alta Valle Nervi, particolarmente nei massicci del Toraggio e del Pietravecchia, in Valle Argentina , nella foresta demaniale di Gerbonte e in tutto il massiccio del Saccarello e nella Valli Arroscia , Tanarello e Tanaro sino ad Est del colle di Nava.

Risultati dei censimenti camosci

La dinamica demografica del popolamento può essere sintetizzata dal seguente grafico :



Valutazione del prelievo

I piani di prelievo vengono redatti considerando i capi censiti nelle aree venabili.

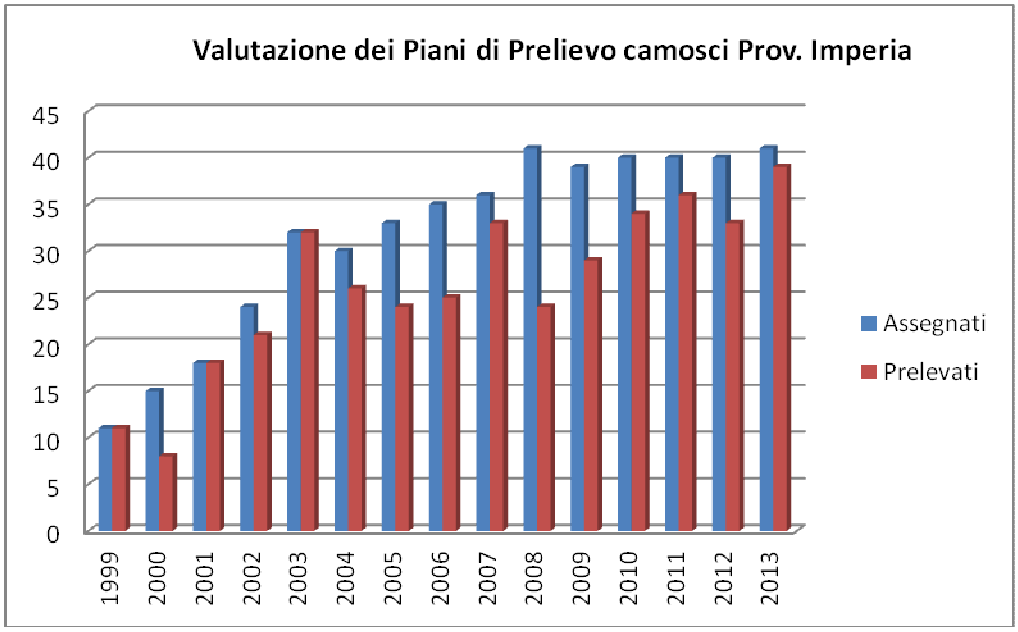
La densità rilevata nei settori censiti, nel 2012 , è pari 14,6 capi per 100 ha.

La percentuale di prelievo proposta è pari al 10% dei soggetti censiti.

I piani di prelievo vengono trasmessi all' ISPRA per l' approvazione

Le assegnazioni del capo da abbattere, distinto per sesso e classe d' età, sono nominative.

Gli abbattimenti vengono effettuati mediante caccia di selezione, alla cerca o all' aspetto, senza l'uso di cani ad eccezione di cani da traccia per eventuale recupero di soggetti feriti.



Capriolo (Capreolus capreolus)

La presenza del capriolo in Provincia di Imperia è accertata storicamente sino alla fine dell'800. Dovrà trascorrere un secolo perché lentamente, a seguito di colonizzazione da ambienti confinanti, Provincia di Savona, Provincia di Cuneo, Dipartimento delle Alpi Marittime (Francia) ,il capriolo torni a popolare il contesto territoriale della Provincia di Imperia. Nell' ottica di favorire l'affermazione sul territorio di tale piccolo cervide, l'Amministrazione provinciale di Imperia a partire dal 1998 ha avviato un progetto di reintroduzione del capriolo che nel periodo compreso tra il 1999 e il 2005 ha visto l'immissione di 185 capi (110 F/ 75 M.) sul territorio provinciale.

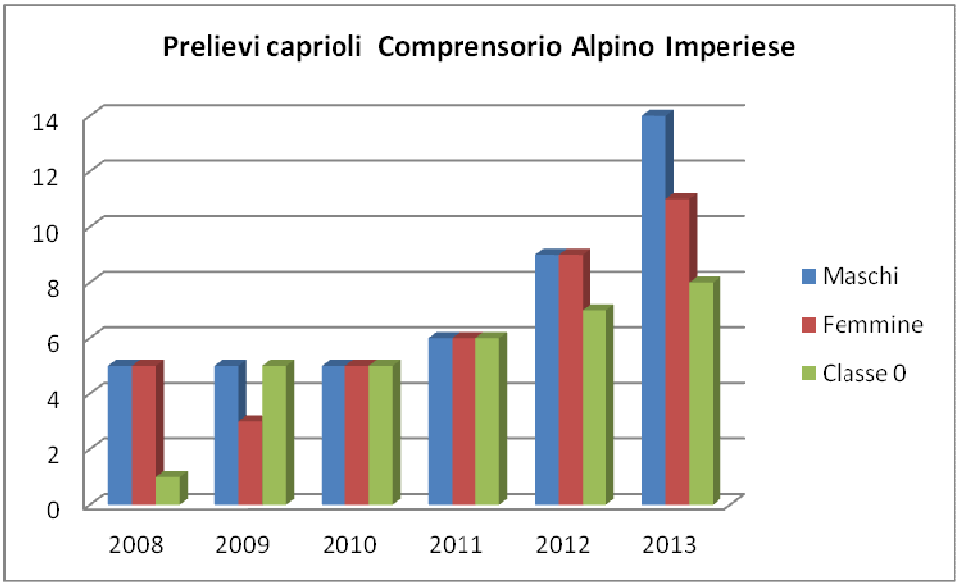
Censimenti di caprioli nel CA imperiese

Metodologia

Al fine di verificare l'andamento della colonizzazione del capriolo nelle zone ove è stato immesso, a partire dal 2004 si è proceduto ad organizzare censimenti in battuta su aree campione. Le densità rilevate nel 2013 risultano le seguenti nei tre Distretti di gestione : Valle Nervia 13,8 x100 ha., Valle Argentina 15,8 x 100 ha. Valle Arroscia 25,8 x 100 ha.

Metodi di prelievo

Le assegnazioni del capo da abbattere, distinto per sesso e classe d' età, sono nominative.
Gli abbattimenti vengono effettuati mediante caccia di selezione, alla cerca o all' aspetto, senza l'uso di cani ad eccezione di cani da traccia per eventuale recupero di soggetti feriti.



Cinghiale (*Sus scrofa*)

Il cinghiale si estinse in Liguria nel 1814 (Biologia e conservazione della fauna - L. Carnevali, L. Pedrotti, F. Riga, S. Toso, 2009). La ricomparsa della specie nel territorio ligure, da parte di soggetti provenienti dalla Francia ha avuto inizio negli anni '20 del secolo scorso, ma soltanto nell'ultimo dopo guerra, probabilmente a seguito del massiccio esodo dalle campagne e al conseguente aumento delle superfici boscate, è iniziata una vera e propria esplosione demografica della specie con conseguenti forti impatti negativi sulle attività agro pastorali.

Valutazione del prelievo

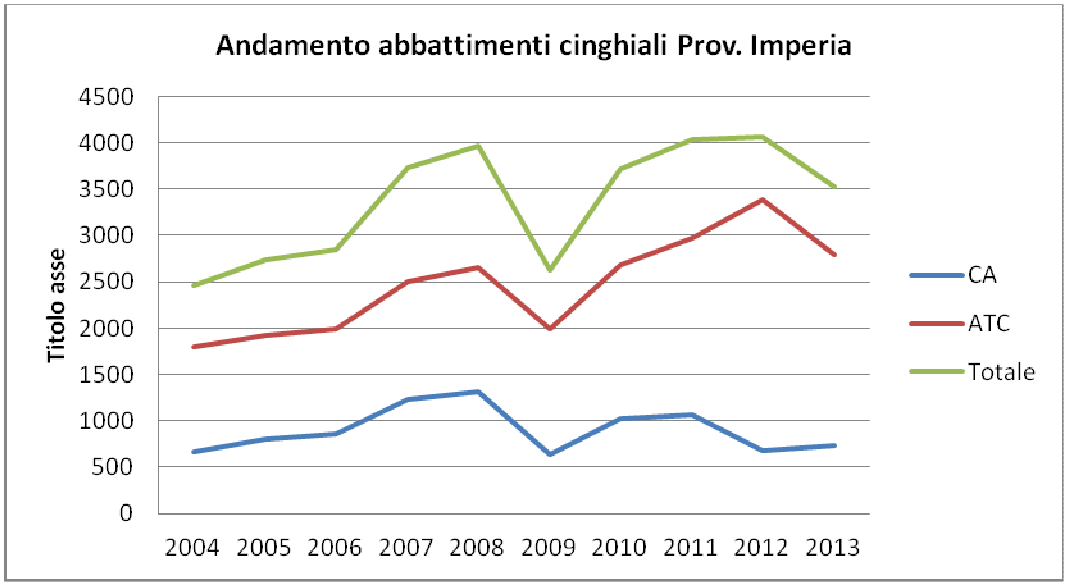
L'attuale regolamentazione in squadre con territori fissi assegnati ha sicuramente dei risvolti positivi nella gestione,in quanto in tale modo è possibile un controllo sia del numero dei capi abbattuti,sia una loro precisa ripartizione territoriale

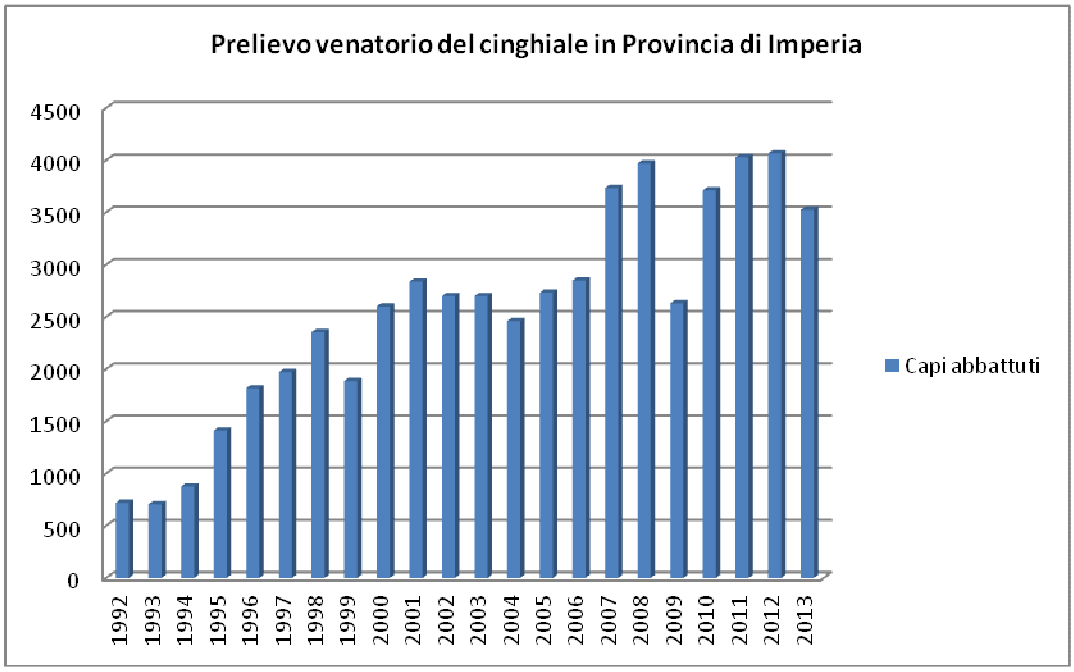
I risultati dell'annata venatoria 2012 sono stati i seguenti.

ATC	Comprensorio Alpino	Totale
3390	676	4029

La percentuale di prelievo nel 2012 è pertanto di 5,1 capi di cinghiale per 100 ha. di TASP venabile della Provincia di Imperia

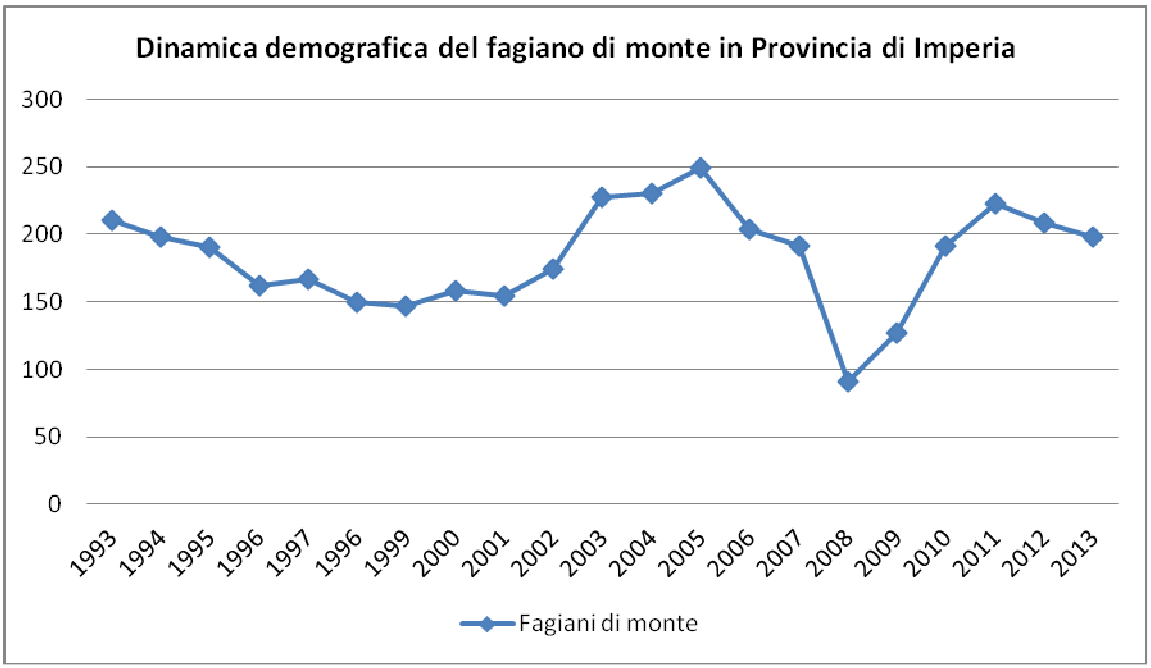
I grafici seguenti forniscono una evidente immagine dell' evoluzione dei prelievi. Dai risultati dei piani di abbattimento degli ultimi anni si può avere una precisa informazione in merito alla dinamica di popolazione del cinghiale in Provincia di Imperia

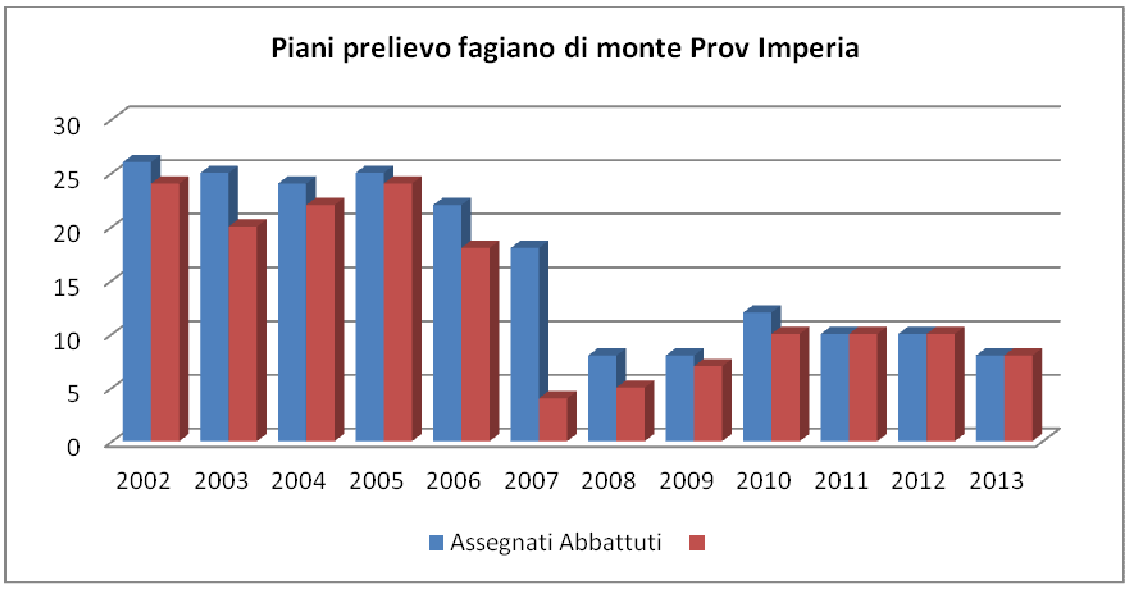




Il gallo forcello o fagiano di monte (*Tetrao tetrix - L.*)

La specie raggiunge nei rilievi alpini della Provincia di Imperia l'estremo limite sud occidentale del proprio areale ed è presente in alcune stazioni a quote particolarmente basse , con aspetti vegetazionali molto dissimili da quelli normalmente occupati nel resto della catena alpina .




Piani prelievo fagiano di monte Prov Imperia
30
25
20
15
10
5
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Assegnati
Abbattuti

Ripartizione territoriale proposta per il PFV della Provincia di Imperia

Tipologia	denominazione	superficie totale	escluse tasp	aree di rispetto (vincoli)	tasp	%	amb
Aree protette	Giardini Botanici Hanbury	19,93	1,48	7,84	10,61	0,01	atc
Aree protette	Parco Alpi Liguri ATC	448,89		41,48	407,41	0,55	atc
Foreste reg.li	FDR Monte Ceppo	1.027,98		105,51	922,47	1,24	atc
Foreste reg.li	FDR Monte Testa d'Alpe	0,27			0,27	0,00	atc
Oasi protezione	Cartari-Botasso	440,87	8,15	32,78	399,94	0,54	atc
Oasi protezione	Fascia costiera	10.233,98	4.786,66	2.151,83	3.295,49	4,42	atc
Oasi protezione	Nava-Trovasta ATC	160,03			160,03	0,21	atc
Oasi protezione	Tomena	627,25	0,54	5,20	621,51	0,83	atc
ZRC	Ampliamento FDR M. Ceppo	327,06	1,29	51,38	274,39	0,37	atc
ZRC	Bosco comunale Dolcedo	130,94			130,94	0,18	atc
ZRC	Camporosso	436,19	174,58	110,26	151,35	0,20	atc
ZRC	Collabassa	167,52	4,28	34,45	128,79	0,17	atc
ZRC	Gli Abelli	365,96	2,96	41,10	321,90	0,43	atc
ZRC	M. Grammondo	90,21			90,21	0,12	atc
ZRC	Guardiabella	724,34	0,44	41,05	682,85	0,92	atc
ZRC	Lovegno	159,67		1,48	158,19	0,21	atc
ZRC	M. Caggio M. Bignone	1.133,56	14,60	104,98	1.013,98	1,36	atc
ZRC	M. Faudo	197,50			197,50	0,26	atc
ZRC	Moano S.Cosimo Ferraia	708,11			708,11	0,95	atc
ZRC	Monte Alto	650,30		35,05	615,25	0,83	atc
ZRC	Pizzo Evigno M. Ceresa	165,76			165,76	0,22	atc
ZRC	Prearba ATC	32,16			32,16	0,04	atc
	vincoli (aree rispetto strade - case) in territorio venabile				7.290,11	9,78	
	totale aree protette - A.T.C.				**17.779,22**	**23,85**	
	totale venabile - A.T.C.				**56.754,38**	**76,15**	
	totale A.T.C.	**81.659,20**	7.125,60		**74.533,60**	**100,00**	

tipologia	denominazione	superficie totale	escluse tasp	aree di rispetto (vincoli)	tasp	%	amb
Foreste reg.li	FDR Monte Ceppo	0,04		0,02	0,02	0,00	ca
Foreste reg.li	FDR Testa d'Alpe	2,69			2,69	0,01	ca
Oasi protezione	Nava-Trovasta CA	271,99	0,54	4,20	267,25	0,79	ca
Aree protette	Parco Alpi Liguri CA	5.585,29	2,42	210,27	5.372,60	15,95	ca
ZRC	amplimento PAL Creppo	5,59	0,06	3,35	2,18	0,01	ca
ZRC	amplimento PAL Loreto	3,73		2,10	1,63	0,00	ca
ZRC	amplimento PAL Sanson	23,97		14,05	9,92	0,03	ca
ZRC	M. Colombin	33,59		11,65	21,94	0,07	ca
ZRC	Prearba CA	293,12			293,12	0,87	ca
ZRC	Sciorella	878,24		0,72	877,52	2,60	ca
	vincoli (aree rispetto strade - case) in territorio venabile				2.161,55	6,42	
	totale aree protette - C.A.				**9.010,42**	**26,74**	
	totale venabile - C.A.				**24.682,64**	**73,26**	
	totale C.A.	**33.914,20**	221,14		**33.693,06**	**100,00**	
	totale aree protette - Prov				**26.789,64**	**24,75**	
	totale venabile - Prov				**81.437,02**	**75,25**	
	TOTALE PROVINCIA	**115.573,40**	7.346,74		**108226,66**	**100,00**	

Le aree protette risultano per al 23,85 % del TASP nell' Ambito territoriale di caccia, mentre nel Comprensorio alpino rappresentano il 26,74 % del TASP .

Le aree protette sull' intera superficie TASP della Provincia di Imperia risultano pari al 24,75%.